

## **Sentenza n. 47 depositata il 2 marzo 2017**

**Materia:** Tasse e tributi

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

### **Limiti violati:**

- Supposta violazione **dell'art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione**, in relazione all'art.5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.953(Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n.53
- Supposta violazione **dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione**

**Rimettente:** Commissioni provinciali tributarie di Firenze e di Bologna

### **Oggetto:**

- **Art. 8-quater. comma 4**, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n.49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall'art.33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n.35
- **Art. 9** della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n.15 (Norme in materia di tributi regionali)

**Esito:** Dichiarazione di infondatezza delle questioni

Per sinteticità espositiva si anticipa la tesi, sostenuta dalla difesa delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (parti davanti ai giudici a quo) e accolta dalla Corte, che distingue la fattispecie del “fermo amministrativo” contemplato dall'art. 5, comma 36, del decreto-legge n.953 del 1982, dalla diversa fattispecie del “fermo cautelare” disposto dall'agente di riscossione, ai sensi dell'art.86 del d.P.R. n.602 del 1973.

Il Decreto-legge 953 del 1982 dispone che il “fermo amministrativo”, annotato negli indicati registri, esenta dall'obbligo del pagamento della tassa di circolazione del veicolo per i periodi d'imposta successivi alla prevista annotazione. Tale fermo costituisce una misura accessoria che segue ad altre sanzioni comminate a coloro che commettono gravi violazioni al codice della strada e comporta, tra l'altro, la cessazione dalla circolazione del veicolo, l'obbligo di custodia e l'apposizione di sigilli

“Il fermo cautelare” previsto dal d.P.R. n.602 del 1973 determina, invece, soltanto l'indisponibilità del veicolo, costituendo una misura di garanzia del credito di enti pubblici e non esenta dall'obbligo di pagamento della tassa di circolazione.

Premessa tale distinzione tra i due diversi istituti, si richiamano i fatti dai quali è sorto il giudizio di legittimità costituzionale.

Alcuni cittadini della Toscana e dell'Emilia-Romagna hanno fatto ricorso, contro le rispettive Regioni e Equitalia Centro spa, per ottenere l'annullamento delle cartelle esattoriali di mancato pagamento

della tassa di circolazione, ritenendola non dovuta per essere il veicolo gravato da fermo derivante dalla procedura coattiva di crediti pubblici.

Le commissioni tributarie di Firenze e di Bologna quali giudici aditi, assumendo l'analogia tra le fattispecie sottostanti il "fermo amministrativo" e il "fermo cautelare", hanno ritenuto non infondato il dubbio di legittimità costituzionale, rispettivamente, delle norme della Regione Toscana e della Regione Emilia Romagna, che disponendo la trascrizione presso il PRA del provvedimento di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non hanno previsto effetti interruttivi e sospensivi dell'obbligo tributario analoghi a quelli conseguenti alle iscrizioni del "fermo amministrativo"

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, le Commissioni tributarie di Firenze e di Bologna hanno richiamato, nella motivazione dell'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale, la sentenza n.288 del 2012, con la quale la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10 della legge della Regione Marche n.28 del 2011, assumendo che la norma abrogata regolasse una fattispecie analoga a quella delle impugnate norme delle Regioni Toscana e Emilia-Romagna.

Vale la pena ricordare che la norma della Regione Marche, dichiarata illegittima dalla sentenza n.288 del 2012, disponeva la non esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel caso di fermo amministrativo di autoveicolo. Prevedendo la non esenzione dall'obbligo di pagamento, la disposizione regionale si poneva, pertanto, in contrasto con la norma statale che invece ne prevedeva l'esenzione ("*... la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che... si qualifica come tributo proprio derivato... non può escludere esenzioni... già previste dalla legge statale*" sentenza 288 del 2012).

A ben vedere, il richiamo della sentenza della Corte, n. 288 del 2012, non poteva costituire un argomento per richiedere la dichiarazione di incostituzionalità di norme regionali che non hanno previsto l'esenzione dall'obbligo del pagamento del tributo a seguito di "fermo cautelare" dell'autoveicolo, essendo diverse le fattispecie del "fermo amministrativo" e del "fermo cautelare" ed essendo diversamente normate dal legislatore statale.

La sentenza della Corte n.288 del 2012, richiamata dalle due Commissioni tributarie, quali giudici rimettenti a sostegno della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale su norme della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna in materia di tassa di circolazione delle autovetture, è stata, invece, utilizzata dalla Corte come elemento per sostenere la ragionevolezza delle distinte conseguenze che seguono il "fermo cautelare" e il "fermo amministrativo" e la distinta forza dello Stato e della Regione a legiferare su un tributo proprio derivato, quale è quello della tassa automobilistica.